



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CUI ALL'ORDINANZA CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente atto fissa i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
2. Le disposizioni del presente sono riferite ai principi stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Benefici

I benefici concedibili sono "generi di prima necessità": prodotti alimentari, farmaci, prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa.

Art. 3 - Beneficiari

Sono soggetti beneficiari, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente atto.

Possono, inoltre, presentare istanza le persone domiciliate a Castelfranco Veneto antecedentemente al 29 marzo 2020.

Art. 4 – Buono Spesa

Il buono spesa è il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti ubicati nel Comune di Castelfranco Veneto, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall'ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora.

Art. 5 – Importo del buono spesa

Il criterio di determinazione dell'importo del buono si basa sul numero dei componenti del nucleo familiare.

Il buono spesa per l'acquisizione di generi alimentari e/o prima necessità è quantificato in modo tale da coprire il fabbisogno settimanale, è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
NUCLEI fino 1 persona	€ 70,00
NUCLEI da 2 persone	€ 120,00
Nuclei con 3 persone	€ 150,00

Nuclei con 4 persone	€ 180,00
Nuclei con 5 o più persone	€ 200,00

L'importo sarà quantificato per un periodo di due settimane.

Gli interventi, sono comunque valutati dai servizi sociali e saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.

Art. 6 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

L'Ufficio dei servizi sociali è chiamato ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, secondo i seguenti criteri di priorità:

A) I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, (non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza). In questa tipologia sono compresi:

- 1) nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- 2) nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- 3) presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- 4) nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;

B) Nuclei familiari monoreddito e non, il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore (ad esempio ammortizzatori sociali, integrazione salariale, congedi retribuiti ecc.).

C) Persone segnalate dai soggetti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà.

D) Persone che non sono titolari di alcun reddito.

E) In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

I soggetti interessati dovranno autodichiarare di non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, superiore a € 5.000,00.

Art. 7 Verifica sussistenza requisiti

La sussistenza dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione; secondo il modello predisposto.

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed in caso di false dichiarazioni, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

I controlli saranno attivati a campione, anche avvalendosi della Guardia Finanza e Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Presentazione richieste

Le richieste, al fine di avere un censimento delle necessità, evitando nel contempo il rischio di contagio da aggregazioni, file, e inutili spostamenti di persone saranno essere effettuate secondo le seguenti modalità.

- a) richiesta telefonica;
- b) richiesta telematica;

L'autodichiarazione, in caso di modalità telefonica, sarà firmata successivamente.

Art. 9 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuati per ambito territoriale (frazioni, quartieri) e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla normativa emergenziale, che limitano gli stessi al comune di residenza.
2. Il beneficiario, in sede di istanza indicherà gli esercizi commerciali presso i quali spenderà il buono spesa. In caso di mancata indicazione, l'esercizio commerciale viene individuato dal Comune, in base alla minor distanza dalla propria residenza.
3. Il buono dovrà essere speso entro il 15 maggio 2020.

Art. 10 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Ente provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla adesione all'iniziativa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio, anche, eventualmente, non prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all'utente ma provvedendo all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari e comunicando all'utente la concessione del beneficio, il relativo ammontare e l'esercizio in cui spenderlo, via email o altra forma.

Art. 11 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio sociale è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.